Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14 gennaio 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

1981

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **941.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 24 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1935, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia indicati nell'art. 72 sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari semestrali:

immunologia clinica;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;
fisiologia della nutrizione;
igiene scolastica;
patologia molecolare;
virologia oncologica;
immunopatologia;
neurotraumatologia;
traumatologia della strada.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **942.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze politiche alla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 1214, con il quale è stato assegnato, per trasferimento, un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto finanziario della facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli del 17 aprile 1978 e del 30 ottobre 1978, con le quali si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di scienza delle finanze e di diritto finanziario della stessa Università al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli del 20 settembre 1978 e del 5 luglio 1979 che consentono al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di scienza delle finanze e di diritto finanziario dell'Università stessa;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di diritto finanziario della Università di Napoli risulta attualmente ricoperto dalla dottoressa Mirella Cacace Giliberti e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di scienza delle finanze e di diritto finanziario della facoltà di giurisprudenza dell'Università medesima;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato, per trasferimento, alla cattedra di diritto finanziario della facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 1214, è attribuito unitamente alla titolare dott.ssa Mirella Cacace Giliberti, alla cattedra di scienza delle finanze e di diritto finanziario della facoltà di giurisprudenza dell'Università medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1980, n. **943**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 33, relativo alla scuola di notariato, è sostituito dal seguente:

E' istituita presso la facoltà di giurisprudenza la scuola di notariato annessa alla medesima facoltà. Detta scuola è intitolata a Pietro Micheli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **944**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1979, n. 1122, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 1122;

Veduta la rettorale n. 31325 del 4 settembre 1980;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 1122 per la parte in cui è stato erroneamente omesso l'insegnamento di statistica economica;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1979, n. 1122, è rettificato nel senso che nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è incluso quello di statistica economica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. **945**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 187 dello statuto dell'Università di Messina, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1002, è modificato nel senso che la sede della scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio è presso la seconda clinica medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1980
Registro n. 125 *Istruzione, foglio n.* 220

LEGGE 3 gennaio 1981, n. **6**.

Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prestazioni

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianità;

c) di inabilità e invalidità;

d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda, ad esclusione delle pensioni di cui alle lettere *a*) e *d*) del precedente comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.

Art. 2.

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — IRPEF — quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 9, primo comma, lettera *a*); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 14 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a 6 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al primo comma, rivalutato ai sensi del secondo comma del presente articolo nella misura del cento per cento.

Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma è ridotta come segue:

a) all'1,50 per cento per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all'1 per cento per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto all'albo professionale ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno 5 anni l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da corrispondersi al compimento dei cinque anni di iscrizione e di contribuzione decorrenti dal pensionamento. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 3.

Pensione di anzianità

La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'articolo 2.

Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

Art. 4.

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione, e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo.

Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

Entro i dieci anni dalla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Art. 5.

Pensione di invalidità

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b*).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 2, in sostituzione della pensione di invalidità.

Art. 6.

Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità

Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal Comitato nazionale dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortunio stipulata dall'iscritto.

In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

Art. 7.

Pensioni di riversibilità ed indirette

Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, o che sarebbe spettata al medesimo, per gli altri figli, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.

Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi.

La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diretto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*).

Le pensioni di reversibilità ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se la iscrizione era cessata al momento del decesso.

Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguìto e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

Art. 8.

Pagamento delle pensioni

Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 9.

Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo obbligatorio, a carico di ogni iscritto alla Cassa, è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

a) sul reddito sino a lire 40 milioni, il dieci per cento;

b) sul reddito eccedente lire 40 milioni, il tre per cento.

E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.

Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione. Non si applica il secondo comma del presente articolo.

Per gli ingegneri ed architetti che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di età, il contributo di cui al presente articolo è ridotto, per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi, alla metà.

Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF.

Art. 10.

Contributo integrativo

A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di ingegnere e architetto; l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società, pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

Salvo quanto disposto dall'articolo 12, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

Art. 11.

Fondo di garanzia

Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell'ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita.

Art. 12.

Variabilità dei contributi

La percentuale di cui all'articolo 9, primo comma, lettera *a*), può essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, ogni quattro anni, con effetto dal 1° gennaio successivo. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1983, con effetto dal 1° gennaio 1984.

La percentuale di cui all'articolo 10 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia.

Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

Art. 13.

Soppressione di contributi

Il contributo di cui all'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, ed all'articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, cessa di avere applicazione col 31 dicembre 1985.

Il contributo è dovuto soltanto in relazione agli elaborati redatti e sottoscritti da ingegneri ed architetti.

Art. 14.

Rivalutazione dei redditi

Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 e 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15.

A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la loro approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione.

La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 12, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.

Art. 15.

Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica. La variazione degli importi delle pensioni è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'articolo 2, quarto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 9, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 lire più vicine per il terzo.

Art. 16.

Comunicazioni obbligatorie alla Cassa

Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.

Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società od associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 10, secondo comma.

Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 17, secondo comma.

L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro i novanta giorni, costituiscono infrazione disciplinare.

Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 17 e 24 della presente legge.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti nonché i pensionati.

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

Art. 17.

Pagamento dei contributi

I contributi minimi di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 10, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 16, e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 16, quarto comma.

La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 16, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 18.

Prescrizione dei contributi

La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 16.

Art. 19.

Controllo delle comunicazioni

La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni.

La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 16, quinto comma, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 20.

Restituzione dei contributi

Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 9, nonché degli eventuali contributi individuali previsti dalla precedente legislazione.

Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse legale dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo gli adeguamenti di cui all'articolo 15, secondo comma, a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

Art. 21.

Iscrizione alla Cassa

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità.

L'iscrizione alla Cassa avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità. L'iscritto, in caso di omessa domanda, è tenuto a pagare una penalità pari ad una volta e mezzo i contributi per ogni anno di ritardo.

Il Comitato nazionale dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione.

Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti, sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi possono supplire alle deficienze di reddito rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 14 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 9, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 10 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quarto comma.

Sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.

Art. 22.

Decorrenza del regime contributivo

I contributi minimi e percentuali di cui all'articolo 9 sono dovuti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Base del reddito per il passato

Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge, è data facoltà di integrare alla misura di cui al primo comma dell'articolo 9, i versamenti contributivi individuali effettuati per gli anni anteriori a quello di cui all'articolo 22 e successivi al 1973.

Per gli anni 1973 e precedenti è data facoltà di integrare i versamenti contributivi individuali effettuati in regime obbligatorio alla misura minima di cui al secondo comma dell'articolo 9.

Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge, per gli anni anteriori a quello di cui all'articolo 22, si assume quale reddito, ai fini di cui all'articolo 2, primo comma, e di cui alle altre norme che vi fanno riferimento:

a) per gli anni per i quali non siano state esercitate le facoltà di cui ai precedenti commi il decuplo del contributo individuale versato dall'iscritto per ciascuno degli anni da considerare in regime obbligatorio;

b) per gli anni per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui al precedente secondo comma, il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al secondo comma dell'articolo 9.

Art. 24.

Integrazione contributiva per il passato

Le facoltà di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 23 devono essere esercitate entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

In relazione alla facoltà di cui al primo comma dell'articolo 23, la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione prevista dall'articolo 16, limitatamente ai redditi professionali ai fini IRPEF, relativamente a tutti gli anni a cui si vuole estendere l'integrazione contributiva. Nel caso di comunicazione infedele si applicano i disposti di cui all'articolo 16, quinto comma.

I conguagli dovuti devono essere corrisposti, a pena di decadenza, in unica soluzione, entro 6 mesi dalla data della richiesta della Cassa, nei modi di cui all'articolo 17, terzo comma.

Art. 25.

Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie

Sono disciplinate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma precedente sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.

Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si sono verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiedere il ricalcolo secondo l'articolo 27 della presente legge.

Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961 sono utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.

Per coloro che siano iscritti continuativamente alla Cassa dalla data di entrata in funzione della Cassa stessa si prescinde dalla condizione della antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno di età, di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b*), ed all'articolo 7, quarto comma.

Gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto:

1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni;

2) alla pensione di inabilità ed indiretta con l'anzianità minima di:

a) due anni se iscritti prima del cinquantesimo anno di età;

b) cinque anni, ovvero due anni ove l'evento sia conseguente ad infortunio, se iscritti dopo il cinquantesimo anno di età ma prima del sessantesimo anno di età.

In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione, con le modalità di cui all'articolo 2; la pensione di inabilità e indiretta è liquidata con i criteri di cui rispettivamente agli articoli 4 e 7.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la misura di cui al terzo comma dell'articolo 2 non può essere inferiore a cinque volte il contributo soggettivo minimo di cui al medesimo terzo comma.

Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo la pensione minima di vecchiaia è fissata in lire tre milioni annui.

L'importo di cui al comma precedente è comprensivo del supplemento di pensione previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 55.

I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura già in godimento.

I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento, saranno liquidati nella misura e con le modalità stabilite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

Decorrenza delle rivalutazioni

Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 25, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.

La rivalutazione ai sensi dell'articolo 14 è applicata anche ai trattamenti previdenziali di cui al penultimo e all'ultimo comma del precedente articolo 25.

Gli adeguamenti di cui all'articolo 15, secondo comma, sono disposti per la prima volta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, quarto comma, 4, secondo comma, e 9, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Per la prima applicazione dell'articolo 15, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Ricalcolo delle pensioni

Coloro che abbiano maturato diritto a pensione di vecchiaia o di invalidità od a pensione di reversibilità o indiretta prima della data di cui all'articolo 25, primo comma, possono chiederne il ricalcolo secondo gli articoli 2, 4, 5 e 23, presentando domanda documentata alla Cassa, a pena di decadenza, entro l'anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge. Ove detta domanda non sia presentata, la pensione resta stabilita nella misura in atto, con le successive rivalutazioni.

Ai fini del ricalcolo, sono verificati i requisiti contributivi e calcolata l'entità della pensione secondo le norme della presente legge che varrebbero per la sua concessione, riferite al momento dell'originaria maturazione e con l'osservanza dell'articolo 23; la pensione

è rivalutata secondo le norme della presente legge, e l'eventuale maggior misura di essa è riconosciuta all'iscritto con effetto dalla domanda di ricalcolo.

Nei confronti di coloro che abbiano proseguito l'esercizio professionale dopo il pensionamento si applica l'articolo 2, sesto comma. Ai fini del calcolo dell'entità della pensione secondo le norme della presente legge, si tiene conto della sola anzianità effettiva, esclusi gli anni comunque riscattati.

Art. 28.

Iscritti volontari

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046. Per coloro che alla data predetta si trovano iscritti nel ruolo degli iscritti volontari, il contributo è determinato in misura pari al contributo obbligatorio minimo di cui al secondo comma dell'articolo 9 maggiorato di una somma pari a 2 volte l'importo minimo di cui al terzo comma dell'articolo 10.

Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al secondo comma dell'articolo 9.

Art. 29.

Durata in carica degli organi della Cassa

Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della Cassa durano in carica cinque anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Art. 30.

Disposizione finale

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1981

PERTINI

FORLANI — FOSCHI — ANDREATTA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

LEGGE 3 gennaio 1981, n. 7.

Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi, aggiuntiva agli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 1980, per far fronte ad oneri connessi con le attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, in particolare per la lotta contro la fame nel mondo.

L'importo aggiuntivo di lire 200 miliardi, di cui al precedente comma, è destinato per:

a) lire 70.205 milioni in aumento dello stanziamento di lire 47 miliardi iscritto al capitolo 4574 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per la cooperazione economica e tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

Tale ulteriore stanziamento verrà utilizzato per:

aiuti di emergenza, in particolare nei settori alimentare e sanitario;

finanziamento di programmi di assistenza tecnica nel settore alimentare e sanitario e di progetti nei settori agricolo e agro-industriale;

interventi straordinari e di emergenza per Paesi in via di sviluppo colpiti da calamità naturali, eventi bellici o altre situazioni di emergenza;

contributi per la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo promossi anche da organizzazioni internazionali, con particolare attenzione ai progetti finalizzati al soddisfacimento delle esigenze fondamentali sul piano strutturale ed infrastrutturale;

b) lire 5 miliardi in aumento dello stanziamento di lire 1 miliardo, previsto dall'articolo 44, lettera *a*), della legge 9 febbraio 1979, n. 38, iscritto al capitolo 8301 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, in favore dei Paesi in via di sviluppo;

c) lire 84.300 milioni in aumento dello stanziamento di lire 13.100 milioni, iscritto al capitolo 8173 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, quale apporto al fondo di rotazione di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, per la concessione di crediti finanziari ai Paesi in via di sviluppo;

d) lire 8 miliardi in aumento dello stanziamento di lire 5.500 milioni, iscritto al capitolo 3134 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP);

e) lire 1.080 milioni in aumento dello stanziamento di lire 420 milioni, iscritto al capitolo 4573 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO);

f) lire 950 milioni in aumento dello stanziamento di lire 50 milioni, iscritto al capitolo 3127 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR);

g) lire 74 milioni in aumento dello stanziamento di lire 50 milioni, iscritto al capitolo 3104 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR);

h) lire 2.200 milioni per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF);

i) lire 3.750 milioni per il contributo al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM);

l) lire 1 miliardo per il contributo al Fondo di rotazione delle Nazioni Unite per l'esplorazione delle risorse naturali (UNRFNRE);

m) lire 150 milioni per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per le attività relative alla popolazione (UNFPA);

n) lire 8 miliardi per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per la scienza e la tecnologia (UNCSTD);

o) lire 150 milioni per il contributo al Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (CGIAR);

p) lire 370 milioni per il contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA);

q) lire 14.771 milioni per il contributo al Fondo comune per la stabilizzazione dei prezzi e dei mercati delle materie prime (negoziato in ambito UNCTAD).

La somma di cui alla lettera *h*) è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Gli stanziamenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dello articolo precedente possono essere impiegati anche per operazioni di cofinanziamento con organismi internazionali, in armonia a quanto previsto dall'articolo 5, lettera *a*), della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

Tali operazioni possono assumere sia la forma di finanziamento parallelo di iniziative promosse da organismi internazionali sia quella di apporti finanziari agli stessi organismi per la realizzazione di specifici progetti precedentemente concordati.

Gli stanziamenti di cui al primo comma possono altresì essere impiegati per la realizzazione di programmi integrati a favore di Paesi — o di gruppi di Paesi — in via di sviluppo, di cui l'Italia si faccia promotrice in sede internazionale, da realizzarsi con la partecipazione di altri Paesi donatori o di organismi internazionali, banche e fondi in via bilaterale o multilaterale.

Art. 3.

Per gli anni successivi al 1980 le occorrenze finanziarie per i fini di cui al precedente articolo 1 saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, fermo restando che per gli interventi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1 gli stanziamenti da iscrivere nei bilanci degli anni 1981, 1982 e 1983, non potranno essere inferiori a quelli risultanti, per tali anni, dall'articolo 44, primo comma, lettera *b*), della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

A partire dall'anno 1981 restano annullate le autorizzazioni di spesa di cui:

1) alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, articolo 44, primo comma, lettere *a*) e *b*) (cooperazione finanziaria e cooperazione economica e tecnica con i Paesi in via di sviluppo);

2) agli articoli 2 e 4-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1978, n. 393 (Fondo di rotazione per la concessione di crediti finanziari a Paesi in via di sviluppo);

3) alla legge 8 agosto 1977, n. 608 (UNIDO);

4) alla legge 8 gennaio 1979, n. 11 (UNHCR);

5) alla legge 24 febbraio 1975, n. 66, (CICR) e successive modificazioni.

Art. 4.

All'onere di lire 200 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1981

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1981, n. 8.

Diminuzioni della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, convertito nella legge 1° agosto 1977, n. 492, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, concernente misure urgenti in materia tributaria;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di diminuire la imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi, in relazione all'andamento dei prezzi di detti prodotti nell'ambito del mercato europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 gennaio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da L. 42.053 a L. 39.753 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), dalla tabella *B*), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » è destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da L. 4.205,30 a L. 3.975,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *D*), punto 3), ed *F*), punto 1), della predetta tabella *B*), rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono ridotte da L. 1.740 a L. 1.000 e da L. 2.505 a L. 1.630 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono ridotti da L. 46.152 a L. 42.322 per quintale.

Art. 2.

Alle minori entrate derivanti dalla attuazione del presente decreto, valutate per l'anno finanziario 1981 in lire 590 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1981

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO —
LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1981
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 29

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1980.

Assegnazione al comune di Chioggia di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Chioggia in data 5 settembre 1980 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980 con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Chioggia un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Venezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1980

Il Ministro: ROGNONI

(241)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 giugno 1971, concernente le modalità d'impiego del « Fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e ripartizione degli utili spettanti allo Stato per l'anno 1979 per la sua partecipazione al fondo di dotazione della predetta sezione speciale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1980, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto, in particolare, l'art. 39, terzo comma, del suddetto provvedimento come risulta sostituito dall'articolo unico della legge 24 maggio 1976, n. 350, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, riguardante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971) modificato, per ultimo, con il decreto ministeriale n. 709256/40 in data 26 ottobre 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 16 novembre 1979), con il quale, in applicazione del citato art. 39, sono state approvate le modalità di impiego del « Fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, tra cui l'utilizzo delle disponibilità dello stesso « Fondo speciale » in parte al « Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario », in parte al « Fondo speciale conto finanziamenti » e,

in parte, nel limite fino al 10 per cento, al « Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo »;

Vista la proposta di ripartizione dell'utile spettante per l'anno 1979 al Tesoro dello Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, pari a L. 3.365.375.000, deliberata dal comitato esecutivo della sezione medesima in data 23 ottobre 1980;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, citato in premessa, modificato, per ultimo, con l'art. 1 del decreto ministeriale 26 ottobre 1979, è ulteriormente modificato come appresso:

« La misura del contributo sugli interessi è determinata come segue:

a) il 68% della somma disponibile sul « Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario » viene ripartito tra tutte le operazioni ammissibili, in misura direttamente proporzionale agli interessi corrisposti;

b) il rimanente 32% va ad integrare la ripartizione che precede, limitatamente alle operazioni poste in essere nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale nelle regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ed anche nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale altrove, purché sia dimostrabile la destinazione delle operazioni e lavori, opere e programmi in genere realizzati o da realizzare in dette regioni ».

Art. 2.

L'importo degli utili di L. 3.365.375.000, spettanti per l'esercizio 1979 alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, versato al fondo speciale costituito presso la sezione medesima, viene ripartito:

a) in ragione di L. 336.537.500, pari al 10% del suddetto utile netto, al « Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo »;

b) in ragione di L. 2.728.837.500 al « Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario », da utilizzarsi unitamente all'attuale saldo di lire 101.381.731 ivi esistente;

c) in ragione di L. 300.000.000 al « Fondo speciale conto finanziamenti ».

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale in data 19 giugno 1971, non in contrasto con quanto stabilito nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(248)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1981.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « IV Paspansud - Salone nazionale delle attrezzature e dei materiali per la panificazione, la pasticceria e i prodotti dolciari », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « IV Paspansud - Salone nazionale delle attrezzature e dei materiali per la panificazione, la pasticceria e i prodotti dolciari », che avrà luogo a Napoli dal 31 gennaio all'8 febbraio 1981, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 gennaio 1981

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(212)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1981.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XIII Sivel - Salone nazionale dei vini e dei liquori », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XIII Sivel - Salone nazionale dei vini e dei liquori », che avrà luogo a Napoli dal 31 gennaio all'8 febbraio 1981, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 gennaio 1981

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(211)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1981.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'« Editoria '81 - I Salone del libro, della stampa e del prodotto grafico », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Editoria '81 - I Salone del libro, della stampa e del prodotto grafico », che avrà luogo a Genova dal 5 al 9 febbraio 1981, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 gennaio 1981

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(215)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1981.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica, porcellana e vetro », in Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica, porcellana e vetro », che avrà luogo a Vicenza dal 7 al 10 febbraio 1981, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 gennaio 1981

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(216)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1981.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XII Catering - Salone nazionale dei prodotti per alberghi e comunità », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XII Catering - Salone nazionale dei prodotti per alberghi e comunità », che avrà luogo a Napoli dal 31 gennaio all'8 febbraio 1981, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 gennaio 1981

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(213)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1981.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Sait Modamaglia - Salone internazionale dell'abbigliamento », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Sait Modamaglia - Salone internazionale dell'abbigliamento », che avrà luogo a Bologna dal 12 al 15 febbraio 1981, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 gennaio 1981

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(217)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1981.

Ricostituzione del comitato di vigilanza della gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori ed alla istituzione di una gestione speciale per l'assicurazione medesima presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificata dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 17 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del Comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1976 con il quale è stato costituito il comitato predetto;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

che ai sensi dell'art. 6 della legge 22 luglio 1966, n. 613 i rappresentanti di categoria nell'organo predetto sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

Confederazione generale italiana del commercio e turismo (CGICT);

Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio (FNAARC);

Unione sindacati autonomi agenti e rappresentanti di commercio industria italiani (USARCI);

Federazione italiana lavoratori commercio, turismo, servizi (FILCAMS-CGIL);

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT-CISL);

Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS-UIL);

Federazione nazionale agenti rappresentanti viaggiatori piazzisti (FNARVEP-CISNAL);

Associazione nazionale venditori ambulanti (aderente alla Confesercenti-ANVA);

Federazione italiana venditori ambulanti e giornalai (FIVAG-CISL);

Federazione sindacale unitaria giornali;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per gli esercenti aziende commerciali

Confederazione generale italiana commercio e turismo (CGICT);

per i venditori ambulanti

Associazione nazionale venditori ambulanti e dettaglianti (aderente Confesercenti) (ANVAD);

per gli agenti e rappresentanti di commercio

Unione sindacati autonomi agenti e rappresentanti di commercio industria italiani (USARCI);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dall'amministrazione interessata;

Decreta:

Il comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto che lo presiede, dai seguenti membri:

Sorace dott. Rocco (CGICT), Albanese dott. Gaetano (CGICT), Mussolini dott. Basilio (CGICT) e Galli avv. Giuseppe (CGICT), in rappresentanza degli esercenti aziende commerciali;

Mammucari Mario (ANVA), in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Ceccarel dott. Vincenzo, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Fredella dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Napolitano dott. Daniele, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1981

Il Ministro: FOSCHI

(274)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1/1981. Prezzi del prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 58/1980 del 31 ottobre 1980, n. 65/1980 dell'11 dicembre 1980 e n. 70/1980 del 30 dicembre 1980;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1980 del 19 marzo 1980 che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Considerato lo sconto esistente fra i ricavi medi ex-raffineria dei prodotti a prezzo amministrato in Italia, rispetto a quelli riscontrati in Europa;

Visto il decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, che modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 12 gennaio 1981;

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto-legge citato nelle premesse, i prezzi massimi dei prodotti petroliferi, appresso indicati, sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE

		Benzina super	Benzina normale	Gasolio
Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero IVA esclusa:				
I.F. compresa	L/mc	662.974	637.594	269.255
IF. esclusa	»	265.444	240.064	252.955
Prezzi al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA incluse	L./litro	850,00	815,00	350,00
Prezzi al gestore di distributore stradale e autostradale per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui, I.F. compresa e IVA esclusa	»	688,20	662,20	287,76

Sono determinati dalla libera trattativa delle parti gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti vendita dei carburanti, i prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi inferiori a 200.001 litri annui o superiori a 3.000.000 litri annui, ai gestori di P.V. «appoggiati» secondo la definizione riportata al par. *A*), punto 3), del provvedimento n. 9/1980, nonché le condizioni relative alle vendite dei carburanti con il sistema self-service.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

B) PRODOTTI PER USI DIVERSI DALL'AUTOTRAZIONE

1. — *Prezzi franco raffineria costiera e deposito costiero I.F. e IVA escluse*:	L./mc
Benzina super e prodotti assimilabili	265.444
Benzina normale e prodotti assimilabili	240.064
Gasolio e prodotti assimilabili	252.955
Petrolio e prodotti assimilabili	242.005
Olio combustibile (viscosità 50° C):	L./tonn.
fluidissimo fino a 3° E e prodotti assimilabili	263.000
fluido superiore a 3° E fino a 5° E e prodotti assimilabili	225.890
semifluido superiore a 5° E fino a 7° E e prodotti assimilabili	223.160

2. — *Maggiorazioni per vendite da basi di approvvigionamenti interne* (distanza dalla costa superiore a 25 km):

	Dal 1° aprile al 30 settembre		Dal 1° ottobre al 31 marzo	
	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido, semifluido L./tonn.	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido, semifluido L./tonn.
a) da raffineria interna e da deposito interno (collegato alla costa con oleodotto)	1.000	1.150	2.000	2.300
b) da depositi interni collegati a raffineria interna con oleodotto:				
distanti fino a 25 km dalla raffineria	1400	1.600	2.300	2.800
distanti oltre 25 km dalla raffineria	2.000	2.300	2.900	3.450

3. — *Prezzi al consumo.*

3.1) Prodotti destinati al riscaldamento.

I comitati provinciali prezzi stabiliscono i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia al dettagliante per il petrolio e, al domicilio del consumatore, per il gasolio e gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi vengono determinati sommando ai seguenti prezzi franco raffineria o deposito costiero comprensivi dell'imposta di fabbricazione: gasolio L./mc 269.255, petrolio L./mc 252.005, O.C. fluido L./tonn. 233.190, O.C. semifluido L./tonn. 229.410 le maggiorazioni di cui al punto 2) del presente capitolo nonchè la maggiorazione relativa alle spese di trasporto per autotrenobotte completa, calcolata con riferimento alla media delle distanze tra i depositi interni dei grossisti della provincia e le basi che concorrono al loro approvvigionamento, tenendo conto delle tariffe di trasporti riportate nella circolare C.I.P. prot. n. 13360 del 19 settembre 1980. Allo scopo di fronteggiare situazioni eccezionali di carenza di prodotti nella provincia i C.C.P. potranno tener conto delle maggiori distanze per l'approvvigionamento da basi non abituali.

Per il petrolio confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando al valore di cui sopra le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri IVA esclusa: a canistro . . . . L. 535

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante IVA esclusa: a canistro . . . . » 290

per margine al dettagliante IVA esclusa: a canistro . . . . » 400

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido e semifluido il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui sopra le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./mc	O.C. fluido e semifluido L./tonn.
per consegne frazionate non superiori a litri 2.000	20.500	24.500
per consegne frazionate non superiori a litri 4.000	19.100	23.000
per consegne di oltre 4.000 litri	16.700	20.000
per consegne in autotreno-botte	10.900	13.000

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente, nei provvedimenti di competenza, il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima.

3.2) Prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca ed alla piccola marina.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati ai punti 1) e 2) le seguenti maggiorazioni:

per vendite franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km . . . . L./mc 3.600

da 31 a 70 km . . . . » 5.200

oltre 70 km . . . . » 7.900

per vendita al consumo franco deposito del rivenditore (agricoltura) e franco impianto di erogazione (pesca e piccola marina) tali prezzi possono essere maggiorati di L./mc 11.000;

per la vendita al domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente;

per « pesca e piccola marina » si intendono: *a*) le navi da pesca battenti bandiera italiana, senza alcun limite di stazza; *b*) tutte le altre imbarcazioni, escluse quelle da diporto, battenti bandiera italiana, di stazza lorda fino a tonn 500, che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; *c*) le unità della Marina militare, con un limite di stazza lorda fino a tonn. 800.

Nei prezzi di cui sopra non sono compresi gli eventuali compensi al personale di dogana che devono essere documentati ed esposti separatamente in fattura.

3.3) Prodotti per altre destinazioni.

Per forniture franco domicilio del cliente, i prezzi di cui ai punti 1) e 2) possono essere maggiorati di tutte le spese documentate, necessarie per effettuare la fornitura stessa, oltre che delle relative imposte di fabbricazione.

C) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita uno sconto per il passaggio a deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./mc 1.750 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 1.650 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi. Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione di prezzo ai grossisti pari alla spesa di cabotaggio effettivamente sostenuta dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce viene movimentata a mezzo oleodotto da raffineria a deposito costiero.

D) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente, né per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./mc 1.750 per i carburanti e di L./tonn. 1.650 per gli olii combustibili e per il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del rivenditore.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, la opportunità di fissare i prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento. I comitati provinciali procederanno entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale dei prezzi.

I rivenditori e i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali o comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme della disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Fino a quando non sarà effettuata, dalle amministrazioni interessate, la revisione delle disposizioni legislative e regolamentari per modificare dal peso al volume il sistema di assegnazione e di distribuzione dei carburanti agevolati, le aziende possono nella fatturazione a peso riferire i prezzi unitari dei prodotti destinati all'agricoltura di cui alle lettere B.3 (benzina), C.1 (petrolio) e E.4 (gasolio) della tabella *A* del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, ai valori delle rispettive densità riportate nel punto *E*) del provvedimento C.I.P. n. 67/1979 del 29 dicembre 1979.

E) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Le caratteristiche dei prodotti petroliferi devono essere corrispondenti a quelle riportate nel provvedimento C.I.P. n. 58/1980 del 31 ottobre 1980.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano-butano e loro miscele)

A) *Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo o insaturo* (idrocarburi C3):

1) non inferiore in volume al 20% della miscela	L./tonn.	312.636
2) non inferiore in volume all'85% della miscela (propano commerciale)	»	324.636
3) non inferiore in volume al 20% della miscela (butano commerciale)	»	309.636

I prezzi suindicati devono essere maggiorati di L./tonn. 5.000, quale sovrapprezzo dovuto alla Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatti di cui al provvedimento C.I.P. n. 44/1977 del 28 ottobre 1977, per la merce immessa in consumo sia per gli usi per i quali è stata assolta l'imposta di fabbricazione sia per gli usi esenti.

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dello stesso fornitore superiore alle 100.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) *G.P.L. per uso domestico* (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa	L./kg	544
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 8% inclusa	»	696

con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa	»	540
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 15% inclusa	»	702

Per le bombole con peso netto superiore a 24 kg, contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 12 L./kg.

2) Fino al 30 marzo 1981 per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione o per la rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 1.500 (IVA compresa) per ogni bombola.

Dopo tale data i C.P.P. provvederanno, per l'area di loro competenza, ad adeguare i costi di trasporto in argomento alle varie esigenze di distribuzione locale anche mediante la determinazione di più compensi zonali che dovranno essere deliberati il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno.

3) Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico il cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

C) *G.P.L. per uso autotrazione*:

al consumo franco distributore stradale, IVA compresa	L./litro	555
al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa	»	470,34
al gestore di distributore stradale ed autostradale per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui, IVA esclusa	»	453,75

I prezzi di vendita dei carburanti a gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi inferiori a 200.001 litri annui e superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto è stata adottata la densità di 0,565 kg/litro a 15° C.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva a 15°C che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) *G.P.L. per uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161).

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2) e 3) sub *A*) può essere maggiorato per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto per le spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 13 gennaio 1981

Il Ministro - Presidente delegato
PANDOLFI

(280)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi del 9 gennaio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	934,80	934,80	934,70	934,80	934,75	934,75	934,70	934,80	934,80	934,80
Dollaro canadese	787,60	787,60	788,10	787,60	787,76	787,55	787,55	787,60	787,60	787,60
Marco germanico	475,25	475,25	475,25	475,25	475,05	475,20	475,25	475,25	475,25	475,25
Fiorino olandese	437,18	437,18	437,35	437,18	437 —	437,15	437,20	437,18	437,18	437,20
Franco belga	29,537	29,537	29,55	29,537	29,52	29,50	29,531	29,537	29,537	29,55
Franco francese	205,57	205,57	205,40	205,57	205,50	205,55	205,62	205,57	205,57	205,60
Lira sterlina	2245,10	2245,10	2245 —	2245,10	2224,94	2245,05	2244 —	2245,10	2245,10	2245,10
Lira irlandese	1769 —	1769 —	1768 —	1769 —	1767 —	—	1771 —	1769 —	1769 —	—
Corona danese	154,35	154,35	154,30	154,35	154,19	154,30	154,30	154,35	154,35	154,35
Corona norvegese	181,93	181,93	181,70	181,93	181,73	181,90	182 —	181,93	181,93	181,95
Corona svedese	213,14	213,14	213,15	213,14	213,06	213,10	213,10	213,14	213,14	213,15
Franco svizzero	524,87	524,87	525,23	524,87	525,28	524,85	525,10	524,87	524,87	524,90
Scellino austriaco	67, 56	67,056	67,05	67,056	67,03	67,05	67,09	67,056	67,'56	67,95
Escudo portoghese	17,60	17,60	17,55	17,60	17,63	17,55	17,80	17,60	17,60	17,60
Peseta spagnola	11,719	11,719	11,725	11,719	11,71	11,70	11,728	11,719	11,719	11,70
Yen giapponese	4,629	4,629	4,73	4,629	4,62	4,60	4,634	4,629	4,629	4,62

Media dei titoli del 9 gennaio 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	60,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,200
» 5,50 % » » 1968-83	85,525
» 5,50 % » » 1969-84	81,400
» 6 % » » 1970-85	78,375
» 6 % » » 1971-86	74,575
» 6 % » » 1972-87	71,900
» 9 % » » 1975-90	73,300
» 9 % » » 1976-91	73,375
» 10 % » » 1977-92	80,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,800
» » » » 1- 7-1979/81	99,950
» » » » 1-10-1979/81	99,500
» » » » 1-12-1979/81	99,450
» » » » 1- 5-1979/82	98,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,400
» » » » 1-10-1979/82	98,100
» » » » 1- 1-1980/82	99,200
» » » » 1- 3-1980/82	98,600
» » » » 1- 5-1980/82	98,300
» » » » 1- 6-1980/82	98,150
» » » » 1- 7-1980/82	99,675
» » » » 1- 1-1980/83	98,800
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,92
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,135
» » » 12 % 1- 4-1982	95,575
» » » 12 % 1-10-1983	91,775
» » » 12 % 1- 1-1984	91,350
» » » 12 % 1- 4-1984	91,725
» » » 12 % 1-10-1984	91,325
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 gennaio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	934,75
Dollaro canadese	787,575
Marco germanico	475,25
Fiorino olandese	437,19
Franco belga	29,534
Franco francese	205,595
Lira sterlina	2244,55
Lira irlandese	1770 —
Corona danese	154,325
Corona norvegese	181,965
Corona svedese	213,12
Franco svizzero	524,985
Scellino austriaco	67,073
Escudo portoghese	17,70
Peseta spagnola	11,723
Yen giapponese	4,631

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 12 gennaio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	938,05	938,05	938,15	938,05	938 —	938,05	937,95	938,05	938,05	938,05
Dollaro canadese	791,30	791,30	790,35	791,30	791,06	791,25	790,80	791,30	791,30	791,30
Marco germanico	475,20	475,20	475,55	475,20	474,99	475,15	475,25	475,20	475,20	475,20
Fiorino olandese	437,24	437,24	437,90	437,24	437 —	437,20	437,05	437,24	437,24	437,25
Franco belga	29,558	29,558	29,55	29,558	29, 4	29,50	29,557	29,558	29,558	29,55
Franco francese	205,40	205,40	205,60	205,40	203,43	205,35	205,30	205,40	205,40	205,40
Lira sterlina	2253 —	2253 —	2255 —	2253 —	2253,96	2253 —	2255,10	2253 —	2253 —	2253 —
Lira irlandese	1779 —	1779 —	1774 —	1779 —	1777,97	—	1775 —	1779 —	1779 —	—
Corona danese	154,45	154,45	154,30	154,45	154,35	154,40	154,46	154,45	154,45	154,45
Corona norvegese	182,08	182,08	181,80	182,08	182 —	182,05	182,10	182,08	182,08	182,10
Corona svedese	213,73	213,73	214 —	213,73	213,49	213,70	214,20	213,73	213,73	213,75
Franco svizzero	522,81	522,81	523 —	522,81	522,62	522,80	522,75	522,81	522,81	522,80
Scellino austriaco	66,98	66,98	67,07	66,98	67,07	66,95	67,03	66,98	66,98	67 —
Escudo portoghese	17,70	17,70	17,70	17,70	17,73	17,65	17,75	17,70	17,70	17,70
Peseta spagnola	11,742	11,742	11,77	11,742	11,74	11,70	11,75	11,742	11,742	11,75
Yen giapponese	4,628	4,628	4,64	4,628	4,62	4,60	4,63	4,628	4,628	4,62

Media dei titoli del 12 gennaio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,950
» 5,50 % » » 1968-83	85,525
» 5,50 % » » 1969-84	81,400
» 6 % » » 1970-85	78,375
» 6 % » » 1971-86	74,575
» 6 % » » 1972-87	71,900
» 9 % » » 1975-90	73,300
» 9 % » » 1976-91	73,375
» 10 % » » 1977-92	80,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,850
» » » » 1- 7-1979/81	99,900
» » » » 1-10-1979/81	99,300
» » » » 1-12-1979/81	99,500
» » » » 1- 5-1979/82	98,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,200
» » » » 1-10-1979/82	98,450
» » » » 1- 1-1980/82	99,075
» » » » 1- 3-1980/82	98,250
» » » » 1- 5-1980/82	98,300
» » » » 1- 6-1980/82	98,100
» » » » 1- 7-1980/82	99,650
» » » » 1- 1-1980/83	98,800
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	92,125
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,075
» » » 12 % 1- 4-1982	95,575
» » » 12 % 1-10-1983	90,775
» » » 12 % 1- 1-1984	91,275
» » » 12 % 1- 4-1984	91,775
» » » 12 % 1-10-1984	91,325
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 gennaio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	938 —
Dollaro canadese	791,05
Marco germanico	475,225
Fiorino olandese	437,145
Franco belga	29,557
Franco francese	205,35
Lira sterlina	2254,05
Lira irlandese	1777 —
Corona danese	154,455
Corona norvegese	182,09
Corona svedese	213,965
Franco svizzero	522,78
Scellino austriaco	67,005
Escudo portoghese	17,725
Peseta spagnola	11,746
Yen giapponese	4,629

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di milletrecentotrenta allievi al 34° corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1981-83) e di cinquecentosettanta appuntati dell'Arma al 1° corso annuale (1982-83).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 9 novembre 1945, n. 857 e successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998 e con la legge 8 agosto 1980, n. 435;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;
Visto l'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 205;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;
Vista la legge 4 luglio 1980, n. 318;
Visto il regolamento della scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale del 23 settembre 1971;
Considerato che, per l'anno 1983, nell'organico dei brigadieri e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri si prevedono circa 2600 posti vacanti e che le infrastrutture consentono di svolgere il corso biennale allievi sottufficiali di cui all'art. 1, n. 1 della citata legge n. 435/1980 per un numero massimo di milletrecentotrenta allievi;

Decreta:

Capo I

CONCORSI PER L'AMMISSIONE AI CORSI ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 1.

Sono indetti due concorsi, per esami e per titoli, per l'ammissione ai seguenti allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri di:

1) milletrecentotrenta allievi, al 34° corso biennale 1981-83;
2) cinquecentosettanta appuntati dell'Arma, al 1° corso annuale 1982-83.

I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di candidati idonei nel concorso di cui al n. 2) saranno devoluti in aumento ai posti assegnati al concorso di cui al n. 1).

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al corso di cui al precedente n. 1):

a) gli appuntati ed i carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma alla data del presente decreto (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per la frequenza del corso allievi);
non abbiano superato, alla data del presente decreto, il trentacinquesimo anno di età;
siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;
abbiano riportato nell'anno o nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente;

b) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

siano in possesso della licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente o di titolo di studio superiore;
non abbiano superato, alla data del presente decreto, il ventottesimo anno di età;
siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

c) i cittadini italiani compresi quelli non residenti in territorio nazionale che:

siano in possesso della licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente o di titolo di studio superiore;
abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni, qualunque sia il grado rivestito;
siano celibi o vedovi, comunque senza prole;
non siano incorsi in condanne penali e non siano imputati in procedimenti penali per reati incompatibili con l'acquisizione o conservazione dei gradi di sottufficiale (art. 60 e n. 7 della legge 31 luglio 1954, n. 599);
non siano stati prosciolti dalla ferma volontaria o rafferma per motivi disciplinari o per inidoneità in attitudine militare o per scarso impegno dimostrato durante uno o più dei corsi frequentati;
siano in possesso di idonei requisiti morali, certificati da apposito attestato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma dei carabinieri, redatto anche nel rispetto degli articoli 6 e 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382;
siano in possesso di idonei requisiti fisici, di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore a 18 anni;
abbiano, se minori, salvo che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri, espresso di comune accordo da entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, o dal tutore. Tale consenso potrà essere trascritto in calce alla domanda di ammissione al concorso.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al corso di cui al precedente n. 2):

gli appuntati dell'Arma dei carabinieri in ferma, rafferma o in servizio continuativo che:
alla data del presente decreto non abbiano superato il quarantesimo anno di età;
siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;
abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, relativa all'ultimo biennio una qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente.

I concorrenti che dovessero perdere anche uno solo dei requisiti prescritti dal presente articolo, saranno esclusi dal concorso o dalla frequenza del corso.

Art. 2.

Il Ministro della difesa può con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dai concorsi qualsiasi candidato che venisse ritenuto non in possesso dei prescritti requisiti.

Capo II

NORME E REQUISITI PER I PARTECIPANTI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO BIENNALE 1981-83

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema riportato nell'allegato 1 e sottoscritte dai concorrenti, debbono essere indirizzate al Comando generale dell'Arma dei carabinieri e presentate o fatte pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) dai militari in servizio nell'arma dei carabinieri, su carta semplice, al comando del reparto di appartenenza;

b) da militari in servizio in altro ruolo dell'Esercito o nelle Forze armate, su carta semplice al comando del reparto di appartenenza. Detto comando, dopo aver completato la domanda con dichiarazione attestante la data di presentazione ed averla corredata della copia del foglio matricolare, la trasmetterà al comando della stazione dei carabinieri nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza;

c) dagli aspiranti non alle armi, su carta legale, al comando della stazione carabinieri nella cui circoscrizione hanno la residenza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il domicilio;

3) il reparto di appartenenza (solo se in servizio nella Arma dei carabinieri);

4) il titolo di studio posseduto;

5) la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami;

6) l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici di cui al successivo art. 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante della stazione dei carabinieri o del reparto o ente militare al quale si presenta, oppure, se fatta pervenire, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

I concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno altresì dichiarare:

a) lo stato libero (celibe, o vedovo, senza prole);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la posizione nei riguardi del servizio militare.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

diploma originale del titolo di studio, qualora richiesto, o copia autenticata, in bollo, di esso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato potrà essere allegato, in sua vece, in originale o in copia autenticata in bollo, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

eventuale documentazione, in bollo, in originale o in copia autenticata, attestante il possesso di titolo di studio superiore a quello prescritto;

copia del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato oppure del certificato d'iscrizione nelle liste di leva, a seconda dei casi. I giovani che non abbiano ancora concorso alla leva dovranno allegare il certificato di cittadinanza italiana in bollo;

dichiarazione con la quale il concorrente non in servizio nell'Arma dei carabinieri che ha conseguito gradi militari nelle Forze armate rinuncia ai gradi stessi in caso di ammissione al corso quale allievo carabiniere;

tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione personale, che per i militari in servizio nella Arma verrà acquisita d'ufficio) che ritenga utili ai fini della attribuzione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli debbono essere posseduti alla data del presente decreto.

I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I candidati che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio e/o gli altri titoli, potranno esprimere specifica riserva di presentarli successivamente e, comunque, non oltre il 1° marzo 1981, al comando del reparto di appartenenza, se in servizio nell'Arma dei carabinieri, o al comando della stazione carabinieri nel cui territorio hanno la residenza, se in servizio in altro ruolo dell'Esercito o in altra Forza armata oppure se non sono in servizio militare. Detti comandi provvederanno a trasmettere i predetti documenti direttamente alla scuola sottufficiali carabinieri non oltre il 15 marzo 1981.

Art. 5.

Le domande dei militari in servizio nell'Arma dei carabinieri, opportunamente istruite, munite dei pareri gerarchici e corredate delle carte personali degli interessati, dovranno essere trasmesse, non oltre i trenta giorni successivi a quello di presentazione, a cura dei Corpi interessati, al comando della scuola sottufficiali carabinieri per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, dovranno essere corredate anche:

1) della documentazione caratteristica completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo) redatto « per partecipazione al concorso allievi sottufficiali » e chiuso alla data di presentazione della domanda;

2) dello specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per la frequenza del corso allievi).

Per quanto riguarda le domande dei concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri, i comandi delle stazioni carabinieri, appena ricevutele, provvederanno a trasmetterle per l'istruzione ai comandi di compagnia o di tenenza dai quali dipendono, dandone notizia, per conoscenza, al rispettivo comando di legione.

I comandi di compagnia e di tenenza provvederanno ad istruire le domande, accertando scrupolosamente che gli interessati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto, ed a trasmetterle, quindi, ai competenti comandi di legione, i quali:

convocheranno subito i candidati per farli sottoporre a visita medica preliminare da parte dei rispettivi dirigenti il servizio sanitario, al fine di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 1, lettera *c*);

invieranno le domande, unitamente all'esito della suddetta visita medica, entro e non oltre i 40 giorni successivi alla data di presentazione, al comando della scuola sottufficiali carabinieri per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

I candidati giudicati non idonei alla predetta visita medica potranno essere ammessi — con riserva ed a loro richiesta scritta — allo svolgimento della prova scritta di concorso. Ove detta prova venisse superata, saranno sottoposti a visita da parte del collegio medico di cui al successivo art. 9.

Art. 6.

Il comando della scuola sottufficiali carabinieri comunicherà, in tempo utile, i nominativi dei candidati ammessi al concorso ai competenti comandi di Corpo dell'Arma dei carabinieri, i quali provvederanno a darne comunicazione agli interessati disponendo il loro afflusso alle sedi previste per la prova scritta di concorso. Agli esclusi dal concorso saranno notificati, o comunicati a mezzo lettera raccomandata, i motivi dell'esclusione.

Art. 7.

La prova scritta di esame, che consisterà nello svolgimento di un tema di italiano, scelto a sorte tra due che saranno proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, sarà effettuata presso la legione carabinieri da cui i candidati dipendono o nella cui circoscrizione territoriale hanno sede i reparti o enti di appartenenza o sono domiciliati i candidati non in servizio militare e presso le scuole allievi, per i militari da esse dipendenti.

La suddetta prova avrà luogo il giorno 8 *aprile* 1981, *dalle ore* 8 *alle ore* 13.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

dal comandante della scuola sottufficiali carabinieri o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla predetta scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla già citata scuola, segretario senza diritto al voto.

Agli adempimenti connessi allo svolgimento della prova scritta di esame ed alla relativa vigilanza provvederanno:

a) nella sede di Firenze, la commissione di cui al precedente comma;

b) nelle altre sedi, appositi comitati nominati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, su designazione dei comandanti delle legioni e scuole allievi interessate.

Subito dopo la conclusione della prova scritta effettuata in sede diversa da quella di Firenze, gli elaborati saranno raccolti in plico sigillato, che dovrà essere fatto recapitare, a cura dei comandanti delle legioni e scuole allievi, al presidente della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

La commissione di cui all'art. 8 assegnerà a ciascun tema che giudicherà sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

I concorrenti che riporteranno la sufficienza nella prova scritta saranno sottoposti, presso la scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per lo accertamento della idoneità al servizio militare incondizionato quali allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Per i concorrenti già in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato a stabilire la inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio medico sarà integrato, per i candidati che abbiano statura non inferiore a m. 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di « molta prestanza fisica ».

I candidati che non abbiano ancora concorso alla leva dovranno esibire un certificato dell'ufficiale sanitario del luogo di residenza attestante che sono stati di recente sottoposti allo accertamento sierologico per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità della regione militare tosco-emiliana in Firenze.

I concorrenti riconosciuti idonei in sede di visita medica saranno sottoposti ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma dei carabinieri, quali sottufficiali, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definito.

I concorrenti giudicati non idonei in sede di visita medica o di accertamento psico attitudinale saranno esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 10.

I concorrenti che avranno riportato la sufficienza nella prova scritta e che siano stati giudicati idonei in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale, della durata massima di 20 minuti, sulla base del programma indicato nello allegato 2.

La commissione esaminatrice attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi. Sarà giudicato idoneo il concorrente che riporterà almeno dieci ventesimi.

Art. 11.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri che avranno superato la prova orale saranno invitati a produrre la seguente documentazione in bollo:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di stato libero;

certificato di cittadinanza italiana.

Detti documenti dovranno essere fatti pervenire, mediante piego raccomandato, direttamente al comando della scuola sottufficiali carabinieri di Firenze, a pena di esclusione dal novero dei vincitori del concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 12.

I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di ammissione al concorso, sempreché abbiano riportato l'idoneità nelle prove scritta ed orale, saranno sottoposti all'esame della lingua o delle lingue estere prescelte. Esso consiste in una prova scritta proposta dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e in una prova orale, che avranno luogo presso la scuola sottufficiali carabinieri, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

A tale fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art. 8 sarà sostituito da un insegnante della lingua estera, oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, oppure da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due voti riporterà un punto di merito compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 8 formerà la graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati idonei sulla base della media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta di cultura generale e nella prova orale di cui all'art. 10, eventualmente così maggiorata:

a) titolo di studio superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 per il giudizio di « molta prestanza fisica », di cui al terzo comma dell'art. 9;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per punto di merito compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

0,50/20 per punto di merito compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1/20 per punto di merito superiore a 15 ventesimi;

d) per precedenti di carriera, benemerenze militari e civili, le maggiorazioni previste dall'art. 9, lettera *d*), della legge 28 marzo 1968, n. 397, quale modificato dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 998.

A parità di punteggio sarà data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor civile.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con determinazione ministeriale.

Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il 34° corso biennale allievi sottufficiali.

Art. 14.

Gli ammessi al concorso allievi sottufficiali dei carabinieri:

se provenienti dagli appuntati o dai carabinieri, frequenteranno il corso stesso con il grado rivestito all'atto dell'ammissione;

se provenienti dagli allievi carabinieri conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nella Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno nominati carabinieri effettivi e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai giovani che non abbiano adempiuto agli obblighi di leva, conseguiranno la qualifica di allievo carabiniere, saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se appuntati o carabinieri in congedo, saranno riammessi col proprio grado;

se provenienti dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altro ruolo dell'Esercito o ad altra Forza armata, che abbiano già adempiuto agli obblighi di leva, saranno riammessi secondo le norme di cui all'art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 857.

Capo III

NORME E REQUISITI PER I PARTECIPANTI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL PRIMO CORSO ANNUALE 1982-83

Art. 15.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta semplice in conformità al modello allegato n. 4, debbono essere presentate al comando reparto di appartenenza entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il titolo di studio posseduto (da allegare solo se superiore a quello di scuola media di primo grado);

la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli debbono essere posseduti alla data del presente decreto.

I diplomi ed i certificati rilasciati da Istituti parificati, o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I predetti comandi, ricevute le domande, apporranno sulle stesse l'indicazione della data di ricezione, l'autenticazione della firma dell'interessato e ne cureranno l'immediato inoltro, tramite gerarchico, al rispettivo comandante di Corpo.

Art. 16.

Le domande, opportunamente istruite, munite dei pareri gerarchici e corredate della documentazione caratteristica, completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo), redatto « per partecipazione al concorso allievi sottufficiali » e chiuso alla data di presentazione della domanda, saranno dai comandanti di Corpo trasmesse, nel termine di venti giorni dalla data di presentazione, alla scuola sottufficiali carabinieri di Firenze, per il giudizio definitivo di ammissibilità o meno al concorso.

Art. 17.

La scuola sottufficiali carabinieri comunicherà, nel più breve tempo possibile, i nominativi degli aspiranti ammessi al concorso ai rispettivi comandanti di corpo, i quali a loro volta provvederanno ad informarne gli interessati, nonché a disporne l'afflusso alle sedi di svolgimento della prova scritta di esame, indicate nel successivo art. 18.

Agli aspiranti non ammessi al concorso saranno comunicati, per il tramite dei predetti comandanti, i motivi della esclusione.

Art. 18.

La prova scritta di esame, che consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti riguardanti i servizi di istituto sulla base del programma indicato nell'allegato 5 e scelto a sorte tra due che saranno proposti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, sarà effettuata presso la legione carabinieri da cui i candidati dipendono o nella cui circoscrizione territoriale hanno sede i reparti o enti di appartenenza.

La suddetta prova avrà luogo il giorno 4 *marzo* 1981, *dalle ore* 8 *alle ore* 13.

Art. 19.

La commissione giudicatrice di concorso sarà quella prevista dall'art. 8 del presente decreto.

Agli adempimenti connessi allo svolgimento della prova scritta d'esame e alla relativa vigilanza provvederanno:

a) nella sede di Firenze, la commissione di cui al precedente art. 8;

b) nelle altre sedi, appositi comitati nominati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, su designazione dei comandanti delle legioni interessate.

Subito dopo la conclusione della prova scritta effettuata in sede diversa da quella di Firenze, gli elaborati saranno raccolti in plico sigillato, che dovrà essere fatto recapitare, a cura dei comandanti delle legioni, al presidente della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 20.

La commissione di cui al precedente art. 19 assegnerà a ciascun tema che giudicherà sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente, che riporterà la sufficienza nella prova scritta, sarà sottoposto, presso la scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento dell'inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio sarà integrato, per i candidati che abbiano statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di « molta prestanza fisica ».

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità della regione militare tosco-emiliana in Firenze.

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma, quale sottufficiale, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale, è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 21.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta e che sarà stato giudicato idoneo in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale, sarà ammesso a sostenere la prova orale, della durata massima di 20 minuti, su argomenti riguardanti i servizi di istituto sulla base del programma indicato nell'allegato 5, nonchè su argomenti di cultura generale sulla base del programma indicato nell'allegato 2.

La commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno dieci ventesimi.

Art. 22.

I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di ammissione al concorso, semprechè abbiano riportato l'idoneità nelle prove scritta ed orale, saranno sottoposti all'esame della lingua o delle lingue estere prescelte. Esso consisterà in una prova scritta proposta dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e in una prova orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

A tal fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art. 8 sarà sostituito da un insegnante della lingua estera, oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, oppure da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due voti riporterà un punto di merito compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 23.

Art. 23.

La graduatoria dei concorrenti giudicati idonei nella prova orale ed in quella scritta sarà formata dalla commissione giudicatrice sulla base della media aritmetica dei punti riportati nelle anzidette prove, eventualmente così maggiorata:

a) titolo di studio superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica 1/20 per il giudizio di molta prestanza fisica », di cui al terzo comma dell'art. 20;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta;

0,25/20 per punto di merito compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

0,50/20 per punto di merito compreso tra i 12,01 e 15 ventesimi;

1/20 per punto di merito superiore a 15 ventesimi;

d) per precedenti di carriera, benemerenze militari e civili, le maggiorazioni previste dall'art. 9, lettera *d*), della legge 28 marzo 1968, n. 397, quale modificato dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 998.

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato avente maggiore anzianità di grado; in caso di parità, al candidato avente maggiore anzianità di servizio nell'Arma dei carabinieri e, in caso di ulteriore parità, al più anziano di età.

Art. 24.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con determinazione ministeriale.

Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il primo corso annuale allievi sottufficiali.

Coloro che risultino vincitori del presente concorso e di quello di cui al capo II potranno optare per la frequenza del corso annuale, nel qual caso rilasceranno apposita dichiarazione di rinuncia alla frequenza del corso biennale, come da modello in allegato 6.

Capo IV

NORME COMUNI AI DUE CONCORSI E ALLA FREQUENZA DEI RELATIVI CORSI

Art. 25.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per il pubblico impiego non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve dei posti previste dalle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 26.

I candidati non in servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto della presentazione alle prove di esame, alle visite mediche ed all'accertamento psico-attitudinale, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, del quale non sia scaduta la validità:

carta d'identità;
passaporto;
tessera postale;
licenza di porto d'armi;
tessera di riconoscimento rilasciata da pubblica amministrazione;
patente automobilistica;
libretto universitario.

Gli appuntati ed i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri esibiranno uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nell'Arma.

Art. 27.

Il 34° corso biennale ed il 1° corso anuale — che si svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel Regolamento interno della Scuola sottufficiali — avranno inizio, rispettivamente, il 1° ottobre 1981 e il 15 settembre 1982.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri quindici giorni prima della data di inizio del 34° corso biennale, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 76

ALLEGATO 1

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . nato a . il . ., domiciliato a (1) . provincia di . via . n. . (n. di codice di avviamento postale), appartenente al distretto militare di . ., chiede di partecipare al concorso per l'ammissione al 34° corso biennale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1981-83).

E' in possesso del seguente titolo di studio:

Ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere (2) .

Dichiara di:

essere . . (3) senza prole;
essere cittadino italiano;
trovarsi nella posizione militare di . . . (4).
essere in possesso dei seguenti titoli che comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:

. . . .
. . . .
. . . .

Allega i sottoindicati documenti:

. . . .
. . . .

Località e data . . . . .

Firma

. . . .

(da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ovvero a cura del comando di stazione carabinieri o del comando di reparto o ente militare cui si presenta la domanda)

I sottoscritti genitori (o tutore) del minorenne . . . . dichiarano di acconsentire a che questi possa contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri in qualità di allievo sottufficiale (5).

Data . . . . . .

Firma dei genitori o del tutore

. . . .

(da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

---

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire « effettivo al . . . . (indicare il Comando di corpo) ».

(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.

(3) Indicare se celibe o vedovo.

(4) Indicare la posizione nei riguardi del servizio militare (in servizio con la precisazione dell'ente di appartenenza; in congedo illimitato; in congedo provvisorio; non avere ancora concorso alla leva).

(5) Soltanto per i minori che non abbiano ancora concorso alla leva.

ALLEGATO 2

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE

1) *Storia*:

I primi moti rivoluzionari (1821-31) - Le società segrete - I moti mazziniani;

Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza - La Repubblica Romana;

Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Impresa dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia;

La guerra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza - Conquista della Colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-18);

L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica;

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

2) *Geografia*:

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati Europei;

L'Italia in particolare: confini, mari, coste, isole - Le Alpi - La pianura padana - Gli Appennini - Fiumi - Laghi - Clima - Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti;

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3) *Aritmetica e geometria*:

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali;

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale;

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume;

Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio;

Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallelogrammo, il cubo - Piramide, cilindro e cono.

4) *Cultura civica:*

Cenni sulla Costituzione della Repubblica: principi fondamentali; diritti e doveri dei cittadini; ordinamento della Repubblica;
Nozioni sulla pubblica amministrazione: organi centrali e periferici; accesso ai pubblici impieghi;
Cenni sommari sul diritto di famiglia.

ALLEGATO 3

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1. SCRITTA

(durata massima tre ore)

Traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta.
Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.
Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2. ORALE

(durata massima 20 minuti)

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, commento degli elementi di grammatica e di sintassi.
Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

ALLEGATO 4

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . .
nato a . il . in servizio presso
(indicare il comando di Corpo)
chiede di partecipare al concorso per esami per l'ammissione alla frequenza al primo corso annuale di allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri 1982-83.
E' in possesso del seguente titolo di studio: . . . (1).
Ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere (2) . .
Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli che comportano maggiorazioni di punteggio ai fini della fondazione della graduatoria di ammissione:

. . . .
. . . .
. . . .

Firma
. . . . . .
(da autenticare a cura del comando di reparto che la riceve, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

---

(1) Da indicare e da allegare solo se trattasi di titolo superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado.
(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.

ALLEGATO 5

PROVA SCRITTA E ORALE SUI SERVIZI DI ISTITUTO

1) *Tecnica professionale:*

L'ordinamento dell'Arma dei carabinieri.
Il servizio istituzionale, delle informazioni e delle traduzioni.
L'ordinamento delle caserme.
Le norme di principio sulla disciplina militare.
L'istruzione sul carteggio.

2) *Nozioni di diritto penale, procedura penale e diritto penale militare.*

a) *Diritto penale:*

il reato, le pene, le circostanze aggravanti, le circostanze attenuanti e le cause di estinzione del reato e della pena;
le misure di sicurezza;
i principali delitti previsti dal codice penale;
le principali contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

b) *Procedura penale:*

la notizia del reato nelle sue varie forme;
cenni sui diritti della difesa;
rapporto giudiziario e processi verbali;
l'arresto obbligatorio, facoltativo ed il fermo.

c) *Diritto penale militare:*

il reato e le pene militari;
i principali reati militari.

3) *Nozioni di tecnica di polizia giudiziaria.*

Indagini dirette con particolare riguardo al sopralluogo.
Le indagini indirette con particolare riguardo all'interrogatorio.
Il servizio di identificazione e delle ricerche.
Le attività di laboratorio del centro carabinieri investigazioni scientifiche.

4) *Costituzione della Repubblica italiana ed educazione civica.*

I principi fondamentali della Costituzione.
I diritti e doveri dei cittadini.
L'ordinamento dello Stato.
La legislazione del lavoro e gli enti previdenziali ed assistenziali.

ALLEGATO 6

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto appuntato (cognome e nome) . . . .
. . . nato a . . . . il . . . . in servizio presso (indicare il comando di corpo) . . . . . essendo risultato vincitore del concorso per l'ammissione al 34° corso biennale e al 1° corso annuale, dichiara di optare per l'ammissione al 1° corso annuale.

Data, ...

Firma
. . . .
(da autenticare a cura del comando di reparto che la riceve, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

(256)

OSPEDALE CIVILE « SS.MA ANNUNZIATA » DI CENTO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cento (Ferrara).

(19/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI BRA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
tre posti di assistente di anestesia;
un posto di farmacista collaboratore.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Bra (Cuneo).

(31/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(32/S)

OSPEDALE « VALDUCE » DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);
due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);
due posti di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ospedale in Como.

(23/S)

OSPEDALE « CONSORZIALE » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di urologia;
un posto di assistente di pneumologia;
un posto di assistente di odontoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - sezione concorsi dell'ente in Bari.

(24/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di medicina del lavoro;
un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(25/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1980, n. 74.

Legge quadro in materia di cooperazione e associazionismo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 9 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione promuove, nell'ambito del proprio territorio, lo sviluppo della cooperazione fra singoli cittadini e fra imprese, favorendo la promozione, la propaganda, l'organizzazione e l'assistenza alle singole cooperative, ai consorzi cooperativi anche attraverso l'attività delle sezioni regionali delle associazioni nazionali cooperative legalmente riconosciute.

A tal fine la Regione può concedere contributi a dette associazioni sulla base di iniziative programmate secondo i principi di cui al successivo articolo ed allo scopo di sviluppare la cooperazione nelle zone e nei settori ove essa è meno diffusa.

Le iniziative, le provvidenze e gli interventi comunque previsti dalla presente legge sono posti in essere esclusivamente nell'ambito delle competenze regionali di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, allo scopo di non interferire nelle materie e nei settori che le leggi nazionali riservano alla competenza dello Stato.

Art. 2.

Le provvidenze regionali dirette a favorire lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo debbono essere coerenti con le scelte della Regione effettuate ai vari livelli di programmazione quali la politica di sviluppo regionale, le azioni programmatiche e la pianificazione per progetti anche speciali.

Il collegamento con la politica di piano deve essere realizzato sia a livello settoriale che territoriale mediante la formulazione di specifici programmi annuali e triennali di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

I fondi del bilancio regionale comunque destinati al sostegno ed allo sviluppo della cooperazione, ancorchè previsti all'interno di leggi di settore, sono ripartiti in programmi annuali e triennali di attuazione che individuino singoli settori e singoli territori.

I programmi dovranno essere finalizzati prioritariamente a:

1) divulgare i principi cooperativi, attraverso congressi, riunioni, convegni, viaggi e borse di studio e quant'altro necessario;

2) attuare indagini di mercato, ricerche, missioni economiche di studio, tirocini riguardanti il movimento cooperativo regionale;

3) promuovere e realizzare campagne di vendita in Italia e all'estero di beni prodotti dalle cooperative abruzzesi, attraverso mostre, fiere ed altre manifestazioni, previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) favorire l'organizzazione di strutture in grado di realizzare l'assistenza tecnica, economica, giuridica, organizzativa e finanziaria delle singole cooperative;

5) favorire la creazione e l'organizzazione di reti comuni di vendita in Italia e all'estero di beni prodotti dalle cooperative abruzzesi, previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per la formulazione e l'aggiornamento dei programmi di cui al presente articolo i settori regionali comunque interessati alla cooperazione, gli enti locali, le comunità montane e le altre associazioni di comuni, nonchè le associazioni del movimento cooperativo legalmente riconosciute avanzano le rispettive proposte entro il 31 maggio di ciascun anno al settore lavoro della giunta regionale.

La giunta regionale, sentito il comitato di cui al successivo art. 7, propone i programmi medesimi alla approvazione del consiglio regionale.

Art. 4.

Entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate con atto legislativo, all'interno di ogni legge di settore, le riserve a favore della cooperazione con la indicazione degli oneri finanziari e delle relative coperture di spesa.

Con tale provvedimento viene stabilito come prioritario l'affidamento a favore di strutture cooperative aventi sede nel territorio regionale di incarichi per l'attuazione di programmi operativi, nonchè per l'effettuazione di ricerche e studi di interesse regionale.

Art. 5.

Per ottenere i contributi di cui all'art. 1 le sezioni regionali delle associazioni cooperative legalmente riconosciute devono presentare al settore lavoro della giunta regionale domanda, diretta al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando alla stessa il programma o i programmi relativi alle iniziative che si intendono intraprendere.

Nella fase di prima applicazione l'idoneità del programma è stabilita con deliberazione della giunta regionale con cui vengono fissate anche le modalità di erogazione dei contributi assegnati.

Negli esercizi successivi l'intervento è ricompreso nei programmi previsti dal precedente art. 3 ed è contestualmente approvato con provvedimento del consiglio regionale.

Art. 6.

Ai sensi della legge regionale n. 44 dell'11 settembre 1979, le funzioni amministrative concernenti l'esecuzione dei programmi annuale e triennale sono delegate agli enti di cui all'art. 4 della predetta legge limitatamente alle materie disciplinate dalle leggi di settore e con le modalità in esse contenute.

Gli enti delegati sono tenuti ad osservare integralmente le disposizioni incluse negli strumenti programmatici nonchè ogni altra direttiva stabilita con atti del consiglio regionale e da leggi regionali.

Ai predetti enti competono le spese da determinare in sede di bilancio regionale ai sensi dell'art. 9 della suindicata legge n. 44.

Art. 7.

In attesa della definitiva strutturazione degli uffici, la giunta regionale è autorizzata a istituire, in via provvisoria, una unità operativa del settore lavoro denominata comitato tecnico regionale per la cooperazione e l'associazionismo, da affidare alla direzione del componente preposto al settore.

Detta unità operativa è costituita da due dipendenti del settore lavoro, da un dipendente di ciascuno dei settori della giunta competenti in materia di programmazione, bilancio, agricoltura, commercio e artigianato e sanità e con la collaborazione esterna di un docente di diritto commerciale e di un docente di politica economica delle università abruzzesi, designati dai competenti organismi universitari.

A tale unità operativa sono affidati compiti di studio e di elaborazione amministrativa e scientifica in materia di cooperazione e associazionismo a supporto delle iniziative di competenza della Regione.

Art. 8.

« All'onere conseguente all'attuazione della presente legge, valutato, per l'anno 1980, in L. 300.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

cap. 2899. — « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi » - in diminuzione . . . L. 200.000.000

cap. 2844. — « Fondo di riserva per le spese obbligatorie » - in diminuzione . . . . . L. 100.000.000

cap. 172 (di nuova istituzione sett. 1, tit. II, sez. X, ctg. III, dest. progr. 2, natura giurid. 1) denominato. — « Contributi diretti a favorire lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo » - in aumento . . . . L. 300.000.000

La partita n. 4 inclusa nell'elenco n. 5, allegato al predetto bilancio 1980, è ridotta di L. 200.000.000.

Per gli esercizi successivi al 1980, le leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale della Regione ». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 novembre 1980

RICCIUTI

(11675)

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1980, n. 75.

Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 10 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISCIPLINA DELLE MOSTRE, FIERE ED ESPOSIZIONI

Art. 1.

La Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre ed esposizioni, coordina la distribuzione territoriale e temporale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione delle stesse nell'interesse degli operatori economici e dei consumatori, promuove la diffusione e l'incremento delle attività produttive regionali favorendo ed assumendo idonee iniziative.

Art. 2.

Ai fini previsti dalla presente legge, le manifestazioni fieristiche sono classificate come segue:

a) fiera: la manifestazione collettiva aperta al pubblico durante la quale viene svolta l'attività di vendita dei prodotti con consegna differita, salvo che si tratti di prodotti dell'artigianato, di merci deperibili, di campioni di prova fuori commercio, ovvero di degustazioni o assaggi;

b) mostra: la manifestazione collettiva che ha lo scopo di segnalare al pubblico le novità e i pregi della produzione, con prevalente funzione di propaganda tecnica. scientifica, economica;

c) esposizione: la manifestazione collettiva, anche non periodica, senza una diretta finalità commerciale, volta a offrire al pubblico un panorama del livello tecnologico acquisito e dei progressi tecnici conseguiti dalle attività produttive.

E' definita fiera generale quella aperta a diversi settori merceologici, specializzata quella aperta a un solo settore di attività economica.

E' definita fiera-merce o fiera mercato quella autorizzata alla vendita con consegna immediata dei prodotti esposti; fiera campionaria quella che espone solo campioni finiti o semilavorati sui quali si effettua la contrattazione.

Le manifestazioni periodiche hanno di norma cadenza annuale e durata non superiore ai sedici giorni.

Alle manifestazioni previste dalla presente legge possono partecipare soltanto i produttori, ovvero i loro rappresentanti generali o locali all'uopo delegati.

Art. 3.

Restano ferme le qualificazioni delle manifestazioni fieristiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per quanto riguarda le qualificazioni successive all'entrata in vigore della presente legge si osservano i seguenti criteri:

a) nell'esprimere ai competenti organi statali il parere in ordine alla dichiarazione della natura internazionale delle fiere ai sensi dell'art. 53, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione tiene conto che la iniziativa:

abbia avuto regolarmente luogo per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni consecutivi se a periodicità annuale, e per almeno due volte consecutive se a periodicità pluriennale;

abbia raggiunto un'adeguata dimensione relativamente alla partecipazione degli espositori e/o alla crescente rappresentatività degli stessi;

abbia acquisito un'adeguata rilevanza commerciale o di notorietà anche sul piano internazionale;

b) la qualifica di fiera, mostra o esposizione nazionale è riconosciuta alle manifestazioni che siano rappresentative della produzione nazionale in uno o più settori merceologici e che, per dimensioni acquisite e quantità e qualità delle partecipazioni, siano suscettibili di svolgere un'influenza economica, commerciale o sociale nell'ambito nazionale;

c) la qualifica di fiera, mostra o esposizione regionale è riconosciuta alle manifestazioni rappresentative della produzione della Regione in uno o più settori merceologici, che siano suscettibili di svolgere, per consistenza e livello di partecipazione, una influenza economica e commerciale nell'ambito della Regione;

d) la qualifica di fiera, mostra o esposizione provinciale è riconosciuta alle manifestazioni rappresentative della produzione in uno o più settori merceologici della provincia in cui si svolge la manifestazione.

Ferma la competenza dello Stato per ciò che concerne la dichiarazione della natura internazionale delle fiere ai sensi dell'art. 53, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'attribuzione della qualifica delle altre manifestazioni fieristiche è effettuata dalla giunta regionale, previo conforme parere della competente commissione consiliare, sulla base della domanda presentata dal soggetto organizzatore, comprovata da idonea documentazione.

Le manifestazioni fieristiche non classificate ai sensi del secondo comma sono qualificate locali.

Una volta attribuita la qualifica rimane ferma fino alla eventuale variazione richiesta dal soggetto organizzatore ovvero quando siano venuti meno i requisiti della qualifica di appartenenza.

Art. 4.

Le manifestazioni fieristiche nel territorio regionale possono essere effettuate solo se autorizzate.

Nel rilascio dell'autorizzazione si valutano:

la validità economica e sociale dell'iniziativa e la sua conformità agli obiettivi di cui all'art. 1;

l'idoneità dei soggetti organizzatori, delle strutture e dei mezzi finanziari;

la corrispondenza tra il carattere territoriale della manifestazione indicato nella domanda di autorizzazione e l'ambito di influenza economica e sociale della manifestazione stessa.

Le domande di autorizzazione, da inviare alla giunta regionale per le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e provinciali e agli enti delegati di cui all'art. 8 per le manifestazioni fieristiche locali, devono pervenire entro il 15 maggio dell'anno precedente a quello della manifestazione.

I provvedimenti di autorizzazione sono adottati entro il 15 giugno di ciascuno anno.

Le domande presentate oltre il termine di cui al terzo comma del presente articolo possono essere prese in considerazione soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi.

Le domande di autorizzazione devono essere corredate di:

relazione indicante la denominazione, il tipo, la qualifica, la data di inizio e di chiusura e il luogo della manifestazione, le finalità perseguite, i settori merceologici interessati e le iniziative collaterali previste;

indicazione della eventuale attività di vendita che si intende effettuare durante lo svolgimento della manifestazione;

piano finanziario riportante l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione del canone e delle quote di adesione;

regolamento della manifestazione.

L'autorizzazione concessa può essere revocata ove vengano meno i requisiti valutati in sede di rilascio.

Non sono soggette ad autorizzazione le mostre ed esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni.

Art. 5.

Fermo quanto stabilito dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per ciò che concerne la formazione e la tenuta del calendario delle fiere nazionali e internazionali, è istituito il calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche autorizzate ai sensi dello art. 4.

Il calendario è emanato con decreto del presidente della giunta regionale entro il 15 dicembre di ogni anno ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. A tal fine gli enti delegati, entro il 30 giugno, comunicano alla Regione le autorizzazioni concesse e l'elenco delle manifestazioni non soggette ad autorizzazione.

In caso di coincidenza temporale tra manifestazioni identiche o affini, il presidente della giunta regionale, sentiti i comuni e i soggetti organizzatori interessati, dispone le opportune variazioni temporali delle relative autorizzazioni.

Il calendario regionale elenca separatamente e cronologicamente le fiere, le mostre e le esposizioni, con le seguenti indicazioni:

a) luogo in cui si effettua la manifestazione;

b) denominazione ufficiale di essa;

c) data di inizio e di chiusura;

d) tipo e qualifica;

e) settori merceologici interessati;

f) estremi del provvedimento di autorizzazione.

Art. 6.

Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate da enti pubblici, enti territoriali singoli o associati o da altri soggetti legalmente riconosciuti che non perseguono fini di lucro.

Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate anche da comitati o associazioni non legalmente riconosciuti o da privati.

I soggetti privati, aventi fini di lucro, possono essere autorizzati soltanto quando, nella zona interessata alla produzione oggetto dell'iniziativa, non si svolgano manifestazioni fieristiche analoghe per settori merceologici e dimensioni.

E' esclusa ogni forma di finanziamento o di contributo da parte della Regione a soggetti che perseguono finalità di lucro.

Il riconoscimento legale, il controllo e la vigilanza di enti costituiti nella Regione per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni compete alla giunta regionale, previo conforme parere della competente commissione consiliare.

Gli enti di cui al precedente comma sottopongono annualmente all'approvazione della giunta regionale il bilancio preventivo e quello consuntivo.

La giunta regionale può deliberare lo scioglimento degli enti legalmente riconosciuti che non dispongano di mezzi adeguati al loro funzionamento. In caso di mancato o impossibile funzionamento e nei casi di gravi irregolarità e/o di inefficienza, tali da impedire il normale funzionamento degli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche legalmente costituiti, la giunta regionale nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per motivate esigenze.

Entro tre mesi dalla chiusura della manifestazione il soggetto organizzatore invia all'ente, che ha concesso l'autorizzazione, una relazione consuntiva sui risultati raggiunti dalla manifestazione.

Art. 7.

Gli statuti degli enti riconosciuti devono indicare:

le finalità che l'ente si propone;

il patrimonio dell'ente;

gli organi di amministrazione;

la sede.

Del consiglio di amministrazione dell'ente fanno parte di diritto tre componenti designati dalla giunta regionale previo conforme parere della competente commissione consiliare.

La nomina del presidente del Collegio dei revisori dei conti compete alla giunta regionale.

Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina nel proprio seno del presidente, del vice presidente e, previo pubblico concorso, del segretario generale dell'ente.

Gli statuti degli enti organizzatori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono resi conformi a quanto disposto nei commi precedenti entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 8.

Le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 4, la vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono delegate ai comuni per le fiere, mostre ed esposizioni a carattere locale.

Per i casi di accertata inattività degli enti delegati nel compimento degli atti obbligatori e sottoposti a termini fissati dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, la giunta regionale delibera gli atti sostitutivi necessari.

Gli enti delegati trasmettono, entro il primo marzo di ogni anno, alla giunta regionale una relazione sulle funzioni svolte e sui risultati ottenuti dalle manifestazioni effettuate nel territorio di propria competenza, nel corso dell'anno precedente.

Per quanto riguarda i rapporti finanziari conseguenti alle deleghe di cui al primo comma, si applicano le norme previste dall'art. 34 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 e della legge regionale 11 settembre 1979, n. 44.

Art. 9.

Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate o organizzi manifestazioni autorizzate in date, località o con denominazioni o programmi diversi da quelli indicati nell'atto di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono devoluti agli enti competenti a concedere le autorizzazioni.

Titolo II

INCENTIVAZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 10.

Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati all'art. 1 la regione Abruzzo:

a) nelle materie di propria competenza organizza direttamente, ovvero per mezzo di altri enti, o congiuntamente con enti pubblici, manifestazioni fieristiche e la partecipazione alle stesse; svolge attività promozionale all'estero osservando quanto disposto dall'art. 4 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) concede contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, regolarmente autorizzate, che si svolgono nel proprio territorio;

c) concede contributi, a norma della presente legge, a favore di imprese singole, associate o consorziate, aventi la propria sede nel territorio regionale per oneri sostenuti in relazione alla partecipazione a manifestazioni fieristiche, che si svolgono fuori del territorio regionale purchè inserite nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali di cui alle leggi vigenti.

Art. 11.

La giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con altri enti per la partecipazione congiunta a manifestazioni fieristiche contribuendo alle spese occorrenti nella misura del 50%.

Il contributo viene erogato dalla giunta regionale sulla base di idonea documentazione delle spese effettivamente sostenute.

Art. 12.

I contributi di cui alla lettera *b*) dell'art. 10 sono concessi con deliberazione della giunta regionale avuto riguardo:

al numero degli espositori;

alla rilevanza economica e sociale per l'Abruzzo, delle imprese e dei settori merceologici interessati;

alla qualificazione della manifestazione;

all'entità della spesa preventivata;

all'ammontare di altri eventuali contributi da chiunque concessi.

Art. 13.

I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche previste alla lettera *c*) dell'art. 10 sono concesse nelle seguenti misure:

1) per le imprese singole 70% delle spese effettivamente sostenute per quota d'iscrizione, affitto area espositiva, allestimento stand, trasporto e assicurazione dei prodotti fino all'importo massimo di L. 500.000;

2) per i consorzi e le cooperative, il 100% delle spese di cui al punto 1) e fino ad un massimo di L. 1.000.000.

Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche che si svolgono all'estero il contributo viene concesso con le stesse percentuali di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, con un incremento del 50% sui limiti degli importi massimi.

I contributi di cui sopra possono essere concessi per la partecipazione a non più di quattro manifestazioni nel corso dell'anno.

Art. 14.

I soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche per ottenere i contributi previsti alla lettera *b*) dell'art. 10 devono presentare domanda su carta da bollo alla giunta regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui intendono svolgere la manifestazione.

La domanda deve contenere tutte le indicazioni necessarie per individuare gli elementi previsti dall'art. 12.

Art. 15.

Le imprese di cui alla lettera *c*) dell'art. 10 per ottenere i contributi ai sensi dell'art. 13 devono presentare domanda alla giunta regionale, settore fiere e mercati, almeno dieci giorni prima dell'apertura della manifestazione per la quale viene richiesto il contributo.

La domanda, redatta su carta legale, deve contenere oltre alla richiesta di contributo:

l'indicazione del tipo, della qualificazione, del luogo e della durata della manifestazione cui si intende partecipare;

un dettagliato preventivo delle spese previste per la partecipazione specificando la spesa occorrente per lo spazio espositivo.

Art. 16.

Gli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche ammesse al contributo regionale devono tramettere alla giunta regionale, entro novanta giorni dalla chiusura della manifestazione, una relazione dimostrativa dei risultati economici e finanziari nonchè un resoconto analitico delle entrate e delle spese sostenute.

La giunta regionale liquida i contributi sulla base delle spese effettivamente sostenute tenendo conto anche di eventuali altri contributi comunque ottenuti.

Art. 17.

Le imprese di cui alla lettera c) dell'art. 10 devono trasmettere alla giunta regionale, settore fiere e mercati, entro sessanta giorni dalla chiusura della manifestazione, idonea documentazione delle spese sostenute.

Alla liquidazione ed alla successiva erogazione dei contributi, provvede la giunta regionale sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 13 della presente legge.

Art. 18.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati per l'anno 1980 in L. 400.000.000, si provvede:

a) quanto a L. 50.000.000 con lo stanziamento iscritto al cap. 2241 dello stato previsto dalla spesa del bilancio 1980;

b) quanto a L. 350.000.000 mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2899 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980.

La partita n. 3 dell'elenco n. 5 allegato al predetto bilancio 1980 è ridotta della corrispondente somma di L. 350.000.000;

c) lo stanziamento del cap. 2241 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1980 è elevato per competenza e per cassa di L. 350.000.000.

Per gli anni 1981 e 1982 gli stanziamenti saranno previsti dalle relative leggi di bilancio.

Art. 19.

E' abrogata la legge regionale 4 giugno 1975, n. 51.

Sono altresì abrogate le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 20.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 novembre 1980

RICCIUTI

(11676)

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1980, n. **76.**

Modifica alla legge regionale 12 settembre 1978, n. 63, concernente: norme per l'assegnazione di personale ai gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel num. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione del* 13 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale n. 63/78 è così modificato: la dizione « dall'art. 39 legge regionale 2 agosto 1973 n. 32 » si sostituisce con « dalle normative vigenti ».

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano capienza nello stanziamento del cap. 7 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 ed in quello dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 novembre 1980

RICCIUTI

(11677)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810120)